ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA ED ATTIVITA' FINANZIARIE PARTICOLARMENTE SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE A FINI DI RICICLAGGIO

Art. 4

Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56.

Versione in vigore dal 14 marzo 2004, non più in vigore dal 29 dicembre 2007 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-374-1999/art-4-obblighi-di-identificazione-registrazione-e-segnalazione-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it